



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051 31.43.889 – Fax 051 31.43.881

Mail: segreteria@figccrer.it

DILETTANTI

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N°26bis del 10/01/2020

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni della Segreteria

VARIAZIONI GARE CAMPIONATO

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REG.LE

Gara dell'11.01.2020 **S. AGOSTINO – CORTICELLA** si disputa ore **15,30** presso il campo in Via 25 Aprile, 8 – VIGARANO PIEVE

VARIAZIONE CAMPO COPPA E.R. 1^ CATEGORIA

Gara del 12.01.2020 **POLISPORTIVA IL CERVO – BOBBIESE** si disputa ore 14,30 presso campo MAINARDI n. 2 sintetico - COLLECCHIO





DIVISIONE CALCIO A CINQUE



VARIAZIONE ORARIO CAMPIONATO UNDER 21

REAL PANIGAL - OLIMPIA REGIUM gara del 12/01/2020 si disputa alle ore **20,00**

VARIAZIONE ORARIO CAMPIONATO SERIE C2

TORCONCA CATTOLICA – ROSSOBLU IMOLESE gara dell'11/01/2020 si disputa alle ore **16,00**

RINVIO GARA COPPA E.R. SERIE D - (1° GIORNATA – GIRONE A)

FUTSAL SHQIPONJA – CORTE CALCIO gara dell'11/01/2020

VIENE RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

ERRATA CORRIGE COPPA E.R. – (2^ GIORNATA – GIRONE D)

SPORTING PIANORESE 1955 - BAZZANESE CALCIO 1923 si disputa alle ore 20,45 il **15.01.2020**



DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



VARIAZIONE ORARIO GARA COPPA E.R. ECCELLENZA FEMMINILE

Gara del 12.01.2020 **FOSSOLO 76 CALCIO - GRANAMICA** si disputa ore **17,00** campo **FELSINA** sintetico - BOLOGNA



6.CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 7 GENNAIO 2020

Corte composta dai signori: **TATTINI** (Presidente), **DAL FIUME** e **FERRARI** (Componenti) con l'assistenza del Sig. **CAVALLINI** (Rappresentante A.I.A.) e della Sig.ra **LAMBERTINI** (Segretaria)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 21 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. CALESTANESE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Cristian BUFFA, inibizione fino al 25/03/2020 inflitta al Dirigente Sig. Fabrizio OLLARI, ammenda di Euro cinquanta inflitta alla Società.

Decisioni del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019

Gara: Calestaneze / Boretto del 11.12.2019

La Società A.S.D. CALESTANESE ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari sopra riportati considerando gli stessi ingiusti oltre che ingiustificati e richiedendone la cancellazione o in subordine la riduzione.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene tuttavia che il proposto reclamo non possa essere esaminato in quanto la società Calestaneze lo ha presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite, a pena d'inammissibilità, dall'articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva nonché, per quanto concerne l'ammenda, nei confronti di un provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell'articolo 137 comma 3 lettera d).

Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle decisioni che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine perentorio di cinque giorni sempre dalla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. CALESTANESE dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti dei sopra indicati tesserati e della suddetta società.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. CALESTANESE

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' A.S.D. TROPICAL CORIANO

Avverso squalifica fino al 18/03/2020 inflitta al calciatore Davide LISI

Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019

Gara: Tropical Coriano / San Marino Accademy del 14.12.2019

La Società ASD Tropical Coriano ha ritualmente impugnato il sopra riportato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio giocatore Davide Lisi, dopo ad essere stato giustamente espulso per un "brutto fallo" ai danni di un avversario, avrebbe accettato di buon grado la decisione dell'arbitro e senza alcun tipo di reazione sarebbe uscito dal terreno di gioco. Nega pertanto la reclamante che il proprio tesserato sia venuto a contatto fisico con l'ufficiale di gara e che lo abbia colpito con uno schiaffo sulla mano facendogli cadere il cartellino. Rileva al riguardo la società Tropical Coriano che nessuno tra i dirigenti, i calciatori e il pubblico presente alla gara avrebbe notato il fatto che all'arbitro fosse caduto il cartellino e che egli si fosse chinato per raccogliarlo. Prospetta la società ricorrente la possibilità che lo stesso ufficiale di gara sia stato tratto in inganno dalla confusione che si era creata attorno a lui a seguito del provvedimento di espulsione che aveva decretato. La Società Tropical Coriano chiede che venga sentito il proprio dirigente Mario Mini come testimone oculare dei fatti accaduti e, per i motivi come sopra riassunti, richiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

La Società reclamante, che aveva chiesto di essere sentita è presente all'odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni con esso prese.

Viene quindi ascoltato il dirigente del Tropical Sig. Mario Mini il quale conferma di non aver in nessun momento visto il calciatore Lisi nell'atto di colpire la mano dell'arbitro con uno schiaffo.

Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni fatte in sede dibattimentale, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha sentito l'arbitro della gara il quale ha precisato per telefono che all'atto dell'espulsione il calciatore del Tropical Davide Lisi gli si è avvicinato a stretto contatto, ha cominciato a sbracciare in maniera scomposta protestando contro una decisione che riteneva ingiusta finendo per colpirlo accidentalmente e quindi in maniera non volontaria, proprio sulla mano con la quale stava tenendo il cartellino rosso che pertanto cadeva a terra.

Sulla scorta delle precisazioni fornite dall'ufficiale di gara che consentono di ricollocare il gesto del calciatore Davide Lisi nell'ambito dell'involontarietà, questa Corte ritiene che il proposto reclamo sia meritevole di accoglimento e che la sanzione disciplinare inflitta dal giudice di primo grado possa essere congruamente ridotta.

P Q M

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia-Romagna in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tropical Coriano riduce la squalifica del calciatore Davide Lisi fino a tutto il 2 Febbraio 2020.

Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.

§§§§§§§§§§§§§§§§

8. ERRATA CORRIGE

Gara: Santa Sofia – Gennarini Calcio del 05/01/2020 (Coppa Italia Calcio A5 serie C1)
Si commina la squalifica per una giornata al sig. Pittella Francesco (Soc. Gennarini Calcio)

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 10/01/2020.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**